



PROVINCIA DI RAVENNA
SETTORE VIABILITA'

ORDINANZA P.G. n. (cfr.segnatura.xml)

Ravenna, 15/10/2024

Ordinanza di interruzione temporanea della pubblica circolazione lungo un tratto della S.P. n. 65 Toranello (via Gallisterna) compreso tra l'innesto con la via Zanotti (km 0+600) e l'innesto con la via Fontana Vezzola (km 2+500), nella giornata del 26-10-2024, dalle ore 06.00 alle ore 18.00, in occasione dello svolgimento della manifestazione sportiva ciclistica "Gallisterna Bike Day 2024" nel Comune di Riolo Terme (RA), escluso residenti, mezzi di soccorso ed autorizzati.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA'

VISTA la comunicazione, assunta al Prot. n. 25154 del 11/09/2024, pervenuta da parte del Presidente della S.S.D. Nuova Ciclistica Placci 2013, con sede a Mordano (BO), intesa ad ottenere i provvedimenti di competenza per lo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata "GALLISTERNA BIKE DAY 2024", che prevede un cicloraduno MTB, non competitivo, ed una competizione ciclistica, denominata "MTB XC Eliminator", in programma il giorno 26/10/2024, lungo un tratto della strada provinciale n. 65 Toranello, e su percorsi fuori strada, in Comune di Riolo Terme (RA);

VISTA l'autorizzazione provinciale P.G. n. 28613 del 15/10/2024, relativa alla gara ciclistica in MTB denominata "XC Eliminator" che si svolge su un tratto della SP 65 Toranello e su percorsi sterrati, fuori strada, in data 26/10/2024 dalle ore 13.30 alle ore 18.00.

VISTO il programma della manifestazione che prevede l'installazione di stands e strutture temporanee in fregio alla strada e la partecipazione al cicloraduno non competitivo di un numero elevato di ciclisti, lungo il suddetto tratto della strada provinciale n. 65 Toranello, nel territorio del Comune di Riolo Terme (RA), nel periodo di tempo compreso dalle ore 06.00 alle ore 18.00, del giorno sabato 26/10/2024;

CONSIDERATA la necessità di assumere misure restrittive e di modifica della pubblica circolazione al fine di rafforzare la sicurezza dei partecipanti, del pubblico e degli utenti della strada, e garantire la fluidità della pubblica circolazione, oltre alle vie di accesso alle zone urbanizzate del territorio, garantendo al contempo l'accesso ai residenti ed ai soggetti autorizzati;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 del Nuovo Codice della Strada, concernenti la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti, gli obblighi, i divieti e le limitazioni relative alla circolazione;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada;

VISTO l'art. 43, comma 1 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 che stabilisce che: "... qualsiasi deviazione può essere decisa ed autorizzata dall'ente proprietario o concessionario della strada interrotta. Qualora l'itinerario deviato coinvolga altri enti proprietari o concessionari occorrono l'accordo e l'intesa preventivi di tutti gli enti interessati";

CONSIDERATO che si individuano percorsi di deviazione alternativi lungo la viabilità locale, segnalati da specifica segnaletica di deviazione;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del D.Lgs.vo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., la temporanea chiusura al traffico veicolare di tratti del percorso oltre ad ulteriori misure restrittive (limiti e divieti) lungo le stesse strade provinciali;

ORDINA

L'interruzione temporanea della pubblica circolazione lungo un tratto della S.P. n. 65 Toranello (via Gallisterna) compreso tra l'innesto con la via Zanotti (km 0+600) e l'innesto con la via Fontana Vezzola (km 2+500), nella giornata del 26 ottobre 2024, dalle ore 06.00 alle ore 18.00, in occasione dello svolgimento della

manifestazione sportiva ciclistica “Gallisterna Bike Day 2024”, nel Comune di Riolo Terme (RA), esclusi residenti, mezzi di soccorso ed autorizzati.

Nel tratto stradale sopra indicato è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della manifestazione;

E' fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree laterali (es: stradelli privati o passi carrai) che intersecano o che si immettono sui tratti stradali di cui sopra di arrestarsi prima di impegnarle, rispettando la segnaletica stradale temporanea e le segnalazioni manuali degli organi preposti al presidio ed alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

Dal presente provvedimento **sono esclusi**:

- i mezzi di soccorso e di pronto intervento in servizio di emergenza, che potranno circolare segnalando sia con il dispositivo luminoso a bordo, che con ulteriori segnalazioni sonore, alle Forze dell'Ordine e/o al comitato organizzatore la necessità di transito immediato,
- i soggetti AUTORIZZATI dall'Organizzazione e dalle Forze dell'Ordine ed i residenti nei soli tratti interdetti che potranno circolare, seguendo le indicazioni del personale di vigilanza nelle “finestre temporali” disposte dall'organizzazione.

Dove presenti, il traffico potrà usufruire di percorsi di deviazione sulla rete stradale locale.

Gli organizzatori devono dare la massima pubblicità alla manifestazione al fine di comunicare all'utenza ed ai residenti il suo svolgimento e la chiusura temporanea dei tratti stradali, attraverso l'apposizione di segnaletica di preavviso, almeno 7 giorni prima dell'evento, ed utilizzando i mezzi d'informazione, ovvero attraverso altre forme di pubblicità (fonica, volantini, cartellonistica di preavviso ecc.).

L'organizzazione della manifestazione, gli eventuali addetti volontari alla Protezione Civile, sotto il controllo delle Forze dell'Ordine, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza mettendo particolare cura nella installazione della segnaletica di preavviso e di deviazione e provvedendo alla rimozione della stessa alla scadenza dell'ordinanza.

Gli organizzatori della manifestazione sono tenuti alla apposizione della necessaria segnaletica di deviazione ed indicazione, indicante i percorsi di deviazione alternativi, del presidio, con personale volontario abilitato sotto il controllo/coordinamento degli Agenti di Polizia Municipale e Polizia Provinciale, dei punti di interruzione della viabilità provinciale da rimuovere tempestivamente al termine degli eventi.

Gli organizzatori devono assicurare altresì un adeguato servizio di mezzi e di persone allo scopo di garantire il regolare svolgimento della manifestazione nel rispetto della sicurezza del traffico predisponendo ogni necessaria misura ed accorgimento ed in particolare per segnalare efficacemente ed in modo chiaro agli utenti della strada le temporanee interruzioni e le deviazioni;

Gli organizzatori devono porre in essere idonee misure di sicurezza affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla manifestazione ciclistica;

Gli organizzatori devono assicurare che non sia arrecata offesa alle strade, all'ambiente, alle piantagioni e agli impianti e non si deturpino i cartelli stradali, i guard-rails, i parapetti dei ponti ed il patrimonio stradale in generale incollandovi volantini, frecce, manifesti o quant'altro; allo stesso modo devono vigilare affinché non sia verniciata la pavimentazione stradale con righe, numeri o simili, che non si lascino rifiuti lungo il percorso e che, comunque, sia ripristinata puntualmente la situazione preesistente.

Si dispone la sospensione delle precedenti ordinanze provinciali in contrasto con la presente nel periodo suindicato.

Le disposizioni dell'ordinanza emessa dalla Prefettura di Ravenna, ai sensi del Codice della Strada, relativa all'evento ciclistico competitivo denominato “MTB XC Eliminator” devono considerarsi integrative, negli orari indicati per la gara ciclistica, rispetto alle presenti disposizioni.

La presente ordinanza dovrà essere esposta e resa visibile lungo i punti di interruzione della circolazione.

I trasgressori sono puniti a termine di legge.

Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione/comunicazione della presente ordinanza ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90, si precisa che contro la presente ordinanza, può essere presentato ricorso al giudice amministrativo TAR competente- ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o in alternativa, al Capo dello

Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg a decorrere dalla data di pubblicazione /comunicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA'
(Dott. Ing. Paolo Nobile)

Provincia di Ravenna – Settore Viabilità
Sede del servizio: Piazza Caduti per la libertà 2, Ravenna
Responsabile del procedimento: ing. Guido Giulietti
Tel. 0544 258222- e-mail: ggiulietti@provincia.ra.it

<https://provra.ravenna.sharepoint.com/sites/CompetizioniSportive/Shared Documents/General/garesportive2024/ORDINANZE/GALLISTERNA BIKE DAY 26 10 2024 richiesta ordinanza/Ordinanza Gallisterna Bike SP65-26-10-2024 .doc>

Provincia di Ravenna - Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna - Tel. 0544 258111 - C.F. e P. IVA 00356680397
Sito web: www.provincia.ra.it - PEC: provra@cert.provincia.ra.it